

(N. 586-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1954

Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, ed alla esecuzione della Convenzione stessa.

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame autorizza il Governo della Repubblica a dare la sua adesione alla Convenzione firmata da 25 Stati a Lake Success il 6 aprile 1950 a seguito della risoluzione 3 dicembre 1949 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed aperta agli Stati membri nonché agli Stati non membri invitati a loro richiesta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse per gli avvenimenti militari e le persecuzioni razziste, religiose, nazionali e politiche della seconda guerra mondiale.

La Convenzione mira :

1) all'unificazione dei criteri per la dichiarazione di morte presunta (articoli 3 e 4);

2) alla determinazione di una certa competenza territoriale fra Stati (articoli 5, 6 e 7) e personale per la promozione delle procedure (articolo 3);

3) alla costituzione attraverso un Ufficio internazionale di un'anagrafe internazionale delle dichiarazioni di morte e delle procedure in corso (articoli 8, 9 e 10);

4) alla regolamentazione delle Commissioni rogatorie interstatali.

Il vostro relatore non ha dubbi di raccomandarvi il vostro consenso all'adesione italiana.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.